



# Pro Natura Piemonte

via Pastrengo 13 - 10128 Torino - Tel. 011.50.96.618

e-mail: [piemonte@pro-natura.it](mailto:piemonte@pro-natura.it)  
PEC: [pronatura.torino@pec.it](mailto:pronatura.torino@pec.it)

Internet: <http://torino.pro.natura.it>

Orario: lunedì – venerdì 14-18

Organizzazione Regionale  
della Federazione  
Nazionale Pro Natura

Associazione con personalità giuridica  
(Deliberazione Giunta Regionale  
del Piemonte N. 5-4179 del 25 marzo 1986)

codice fiscale: 80090160013

Al dr. **Gilberto Pichetto Fratin**

ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

[segreteria.ministro@pec.mase.gov.it](mailto:segreteria.ministro@pec.mase.gov.it)

All'ing. **Andrea Colombo**

Segretario Generale dell'Autorità di bacino  
distrettuale del fiume Po (ADBPO)

[protocollo@postacert.adbpo.it](mailto:protocollo@postacert.adbpo.it)

All'ing. **Antonio Decaro**

presidente della Commissione Ambiente, Salute Pubblica  
e Sicurezza Alimentare (ENVI) del Parlamento EU

[envi-secretariat@ep.europa.eu](mailto:envi-secretariat@ep.europa.eu)

e p.c. - dr. **Alberto Cirio**

presidente della Giunta Regionale del Piemonte

[gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it](mailto:gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it)

- dr. **Davide Nicco**

presidente del Consiglio Regionale del Piemonte

- **a tutti i consiglieri regionali**

[dir.segreteriagen@cert.cr.piemonte.it](mailto:dir.segreteriagen@cert.cr.piemonte.it)

- avv. **Gabriella Palmieri**

Avvocato Generale dell'Avvocatura dello Stato

[roma@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:roma@mailcert.avvocaturastato.it)

oggetto: ***“Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025”  
della Regione Piemonte. Disposizioni relative al Deflusso Ecologico  
in contrasto con la Direttiva 2000/60/CE.***

Egr. Ministro, Segretario e Presidente,

in data 8 luglio 2025 il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato la L.R. n. 9, denominata  
“*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025*”, pubblicata sul Bollettino  
Ufficiale della Regione Piemonte del 10.7.2025.

All'articolo 34 sono disposte le seguenti misure:

Capo IV  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORIO E AMBIENTE

Art. 34.  
(Applicazione del deflusso ecologico)

1. L'applicazione del deflusso ecologico è prorogata al 31 dicembre 2026 su tutto il territorio regionale, fatte salve le sperimentazioni in corso.
2. Nei corsi d'acqua a carattere torrentizio, canali o porzioni di essi non classificati come fiumi dalla Regione e nei corsi d'acqua classificati come fiumi o tratti di essi caratterizzati da ricorrenti deficit idrici stagionali, tenuto conto della regimazione non costante del flusso delle acque, il deflusso ecologico è calcolato in modo dinamico in base alla portata presente nella sezione di derivazione e non può essere eccedente il 30 per cento della portata effettiva medesima.

Considerata la normativa sovraordinata, ovvero:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000 recepita all'interno dell'ordinamento nazionale nella parte terza del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”*.
- il Decreto STA 30/2017 del MATTM di approvazione delle *“linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000”*
- la Delibera 4/2017 dell'AdBPo di *“Adozione della direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti”*.

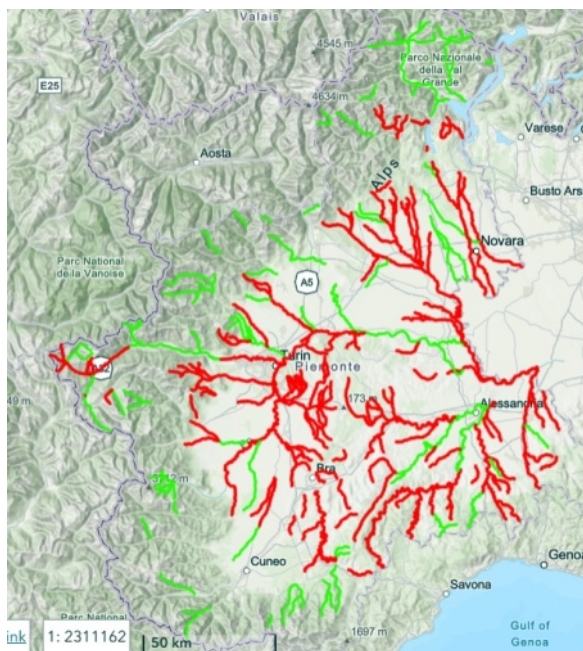
e i precedenti atti assunti in materia dalla Regione Piemonte:

- la D.G.R. n 28-7049 del 14/06/20218 della Regione Piemonte *“Disposizioni relative alla Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento /raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico e successivi riesami ed aggiornamenti”*.
- la D.C.R. n. 179-18293 del 2/11/2021 della Regione Piemonte *“Attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA)”*.
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte 27 dicembre 2021 n. 14/R con cui è stato emanato il regolamento regionale recante *“Disposizioni per l'implementazione del deflusso ecologico”*.
- la D.G.R. n. 27-4395 del 22 dicembre 2021 che dispone, in situazioni severità idrica, eventuali minori rilasci temporanei e le *“Linee di indirizzo regionali per la gestione dinamica degli scenari di scarsità idrica”*
- la D.G.R. n. 36-6674 del 27 marzo 2023 recante *“Attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) di cui alla DCR n. 179-18293 del 2 novembre 2021 e del D.P.G.R. del 27 dicembre 2021 n. 14/R. Approvazione indirizzi generali per la sperimentazione del rilascio del deflusso ecologico e la gestione dinamica degli scenari di scarsità idrica”*.

questa associazione rileva che **la disposizione di cui al punto 2 dell'articolo 34 è in palese contrasto con le disposizioni normative comunitarie, nazionali e di distretto soprarichiamate**, nonché estremamente generica (non sono indicate puntualmente le disposizioni normative oggetto di modifica).

Viene infatti disposto che *“il deflusso ecologico è calcolato in modo dinamico in base alla portata presente nella sezione di derivazione e non può essere eccedente il 30 per cento della portata effettiva medesima”*.

La norma in oggetto consente pertanto di **non più riferirsi al D.E. determinato per ogni Corpo Idrico regionale sulla base della media storica degli afflussi e della necessità di raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 2000/60/CE, dal PdGPO e dal PTA regionale**. Si tenga presente al riguardo che il 45% dei tratti dei Corpi Idrici della Regione Piemonte non raggiunge lo stato ecologico “buono”.



ARPA: in rosso i fiumi piemontesi che non raggiungono lo stato “buono”

Il D.E., occorre fare presente, è già modulato con coefficienti riduttivi del 67% (rispetto al valore pieno dello stesso, e non rispetto alla portata istantanea fluente) nel periodo irriguo di massima idroesigenza, ma tale riduzione, oltre ad essere compensata nel corso dell’anno, è stata valutata con i metodi e analisi scientifiche indicate nelle linee guida nazionali e di distretto (ad esempio il metodo MesoHABSIM), sempre per non compromettere il raggiungimento degli obiettivi ecologici sopra richiamati.

Anche per la gestione dei vari scenari di scarsità idrica la Regione Piemonte si era attenuta alla definizione di deroghe temporanee per i rilasci in alveo ma in misura **proporzionale al Deflusso Ecologico** e contestualmente definendo una riduzione temporanea ai diritti di prelievo.

La scelta di proporzionare il rilascio in alveo alla *portata presente nella sezione di derivazione* disponendo che tale rilascio *non può eccedere il 30 per cento della portata effettiva medesima* non è sorretta da alcuna validazione scientifica non solo per quanto riguarda il mantenimento-raggiungimento degli obiettivi DQA, ma nemmeno nella stima degli eventuali danni aggiuntivi arrecabili al corpo idrico.

Viene inoltre inficiato qualsiasi stop al prelievo, indifferentemente le condizioni di magra del corpo idrico.

All’articolo 6 del RR n. 14/2021 è peraltro disposto che la Regione Piemonte può emanare atti di indirizzo per la gestione delle situazioni di particolare severità idrica, **sentita l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po** con la possibilità di autorizzare temporaneamente minori rilasci di DE ma **in conformità alla direttiva deflussi ecologici (DDE)**, nell’ambito dell’attuazione delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici. Nel Dossier Virtuale Progetto di Legge 73 - XII Legislatura non risulta acquisito alcun positivo parere dell’AdBPo.

Al punto 1.5 della DDE assunta dalla AdBPo viene peraltro esplicitamente indicato che *“Entro tali aree, l’Autorità competente al rilascio delle concessioni d’acqua pubblica potrà autorizzare i concessionari a ridurre, per limitati e definiti periodi, le portate da rilasciare in alveo **rispetto al valore del DE vigente** (deroghe ai rilasci di DE)”*. Ovvero che sempre occorre fare riferimento al D.E. nel determinare la riduzione temporanea dei rilasci in alveo e non alla portata effettiva presente in alveo nella sezione di derivazione come invece definito nella LR n. 9/2025 dalla Regione Piemonte.

Per tali ragioni Pro Natura Piemonte invita il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, sentito il Consiglio dei Ministri, l’AdBPo e il Presidente della Commissione ENVI, di **dare incarico all’Avvocatura di Stato al fine di impugnare ed annullare la disposizione regionale sopra richiamata.**

Contestualmente chiede ai presidenti della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del Piemonte di **agire in autotutela chiedendo al Consiglio Regionale di approvare lo stralcio dell’articolo 34 della L.R. 9/2025.**

La scrivente associazione si riserva, in assenza delle iniziative sollecitate, di presentare denuncia di infrazione presso la commissione ENVI dell’Unione Europea giacché la disposizione normativa regionale contestata determina una inosservanza sistematica del diritto dell’Unione Europea.

Restando in attesa di riscontro porge ossequi.

Torino, 21 luglio 2025

**Pro Natura Piemonte**  
il presidente  
*Umberto Lorini*

